

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICCHI, ZARATTI, ZACCAGNINI, PELLEGRINO, FRANCO BORDO, MARCON, AIRAUDO, COSTANTINO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MELILLA, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO

Disposizioni per favorire il recupero e la distribuzione di beni alimentari per fini di solidarietà sociale, per contrastare lo spreco alimentare e per la riduzione della produzione dei rifiuti

Presentata il 4 agosto 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spreco alimentare è un immorale paradosso planetario di questi anni. Mentre vi è la necessità di aumentare la produzione di alimenti almeno del 70 per cento nei prossimi anni per nutrire una popolazione che conterà 9 miliardi nel 2050, nel mondo si spreca più di un terzo del cibo che viene prodotto. Se si riuscissero a recuperare tutte le perdite e tutti gli scarti si potrebbe nutrire, per un anno intero, circa metà dell'attuale popolazione mondiale, ossia 3,5 miliardi di persone.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) stima che, a livello mondiale, la quantità di cibo che finisce tra i rifiuti ammonta a

1,3 miliardi di tonnellate e che 925 milioni di persone nel mondo sono a rischio di denutrizione e la popolazione mondiale ipernutrita è pari a quella sottanutrita e denutrita: questi dati allontanano, oggettivamente, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, incluso quello di dimezzare la fame e la povertà entro il 2015.

Con la risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE (2011/2175(INI)), il Parlamento europeo esortava il Consiglio e la Commissione a proclamare il 2014 Anno europeo contro gli sprechi alimentari, « quale importante

strumento di informazione e promozione per sensibilizzare i cittadini europei e richiamare l'attenzione dei governi nazionali su questo importante tema nell'ottica di stanziare fondi adeguati alle sfide da affrontare nel prossimo futuro». Tale richiesta è stata reiterata nell'ambito della Campagna europea «Un anno contro lo spreco 2014» con il «documento appello per un impegno europeo contro lo spreco alimentare» dai deputati europei Paolo De Castro, presidente della Commissione agricoltura, Matthias Groote, presidente della Commissione ambiente e Salvatore Caronna, relatore della risoluzione del 2012. In tale documento si chiede che la richiesta di istituire un anno europeo contro lo spreco alimentare debba essere realizzata per il 2016 «quale importante strumento di informazione e promozione per sensibilizzare i cittadini europei e richiamare l'attenzione e l'intervento dei governi nazionali».

Nella sola Unione europea si sprecano circa 90 milioni di tonnellate di cibo ogni anno, ossia 180 chilogrammi a persona. Se da una parte ciò è dovuto a cause naturali non dipendenti dall'uomo, dall'altra è proprio l'uomo il responsabile.

Circa il 55 per cento degli sprechi di alimenti sarebbe ancora idoneo per il consumo umano. Una percentuale che può essere recuperata attraverso il meccanismo della donazione a persone indigenti o comunque in stato di bisogno. Il recupero è quindi un mezzo per restituire valore al cibo sprecato, in termini economici, sociali e ambientali.

A contribuire, ulteriormente, alla cultura dello scarto alimentare a valle e alla produzione delle eccedenze a monte, è il disallineamento tra la domanda e l'offerta e spesso la non conformità del prodotto agli *standard* di mercato: calibratura della frutta, aspetto della verdura che non deve presentare macchie o quant'altro possa far percepire all'acquirente la non salubrità del prodotto e le pratiche commerciali che incoraggiano i consumatori a comprare più cibo di quello di cui hanno effettivamente bisogno. Un ulteriore motivo dello spreco alimentare è connesso anche alle etichette

che indicano la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, superati i quali il prodotto viene tolto dalla vendita, anche se molti alimenti potrebbero ancora essere consumabili e non vedrebbero in alcun modo pregiudicata la loro sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda il nostro Paese, secondo i dati dell'indagine realizzata nel 2012 dalla Fondazione per la sussidiarietà e dal Politecnico di Milano, in collaborazione con Nielsen Italia, lo spreco alimentare ammonta a 6 milioni di tonnellate, pari a un valore di 12,3 miliardi di euro. Il cibo sprecato in Italia è di 108 chilogrammi *pro capite*, 450 euro per una famiglia composta da un nucleo di 2,5 persone (famiglia media), 42 chilogrammi a persona sono gli avanzi alimentari non riutilizzati ancora commestibili gettati da ogni italiano in un anno, 35 per cento è la percentuale di prodotti freschi sprecati, 16 per cento è la percentuale di alimenti sprecati che finisce direttamente nelle discariche per la cattiva gestione del frigorifero familiare, mentre la parte di cibo recuperato e donato alle *food bank* e agli enti caritatevoli rappresenta poco più del 6 per cento del totale. Sempre secondo la citata indagine quasi un miliardo di euro di cibo viene recuperato.

Fortunatamente, se non sempre i prodotti ritirati dagli scaffali finiscono nella pattumiera il merito è anche da attribuire alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) come il Banco alimentare, rete antispreco con oltre 1.400 volontari.

Obiettivo analogo a quello di *Last minute market, spin-off* dell'università di Bologna, che promuove da oltre dieci anni il recupero di prossimità, supportando gli enti locali e le imprese nell'attivazione di progetti di recupero degli alimenti invenduti.

A partire dal 2012, *Last minute market* ha promosso la «Carta per una rete di amministrazioni a spreco zero», un documento che impegna i comuni firmatari ad adottare specifiche azioni per contrastare il fenomeno dello spreco alimentare. Questo documento è stato sottoscritto da oltre

700 sindaci italiani ed è alla base della nascita dell'associazione nazionale Sprecozero.net.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole dare un suo contributo per combattere lo spreco alimentare e per la solidarietà sociale.

L'articolo 1 prevede l'obbligo per i punti vendita della grande distribuzione organizzata (GDO), con superficie dedicata alla vendita superiore a 250 metri quadrati, di conferire gratuitamente direttamente alle ONLUS o ai centri di recupero previsti dalla legge i prodotti alimentari edibili a qualunque titolo ritirati dalla vendita, che sono donati agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero destinati all'alimentazione animale.

Tutti gli altri operatori della filiera agro-alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e della ristorazione privata, non compresi nella GDO e quindi non tenuti agli obblighi di cui al medesimo articolo 1, che mettono in atto le iniziative di donazione, beneficiano comunque della prevista riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti.

L'articolo 2 introduce nella normativa relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari l'obbligo per alcuni alimenti di riportare anche la dicitura « tempo utile di consumo », indicante la data entro la quale il prodotto alimentare, pur perdendo alcune caratteristiche organolettiche e sensoriali, è comunque edibile e non vede in alcun modo pregiudicata la sicurezza alimentare.

L'articolo 3 prevede che i comuni, anche in forma associata, individuino centri di recupero, con determinate caratteristiche, per il deposito temporaneo e per il successivo prelievo dei prodotti ancora utilizzabili e destinati alla cessione gratuita. Il comma 3 specifica che i centri di recupero sono individuati anche nell'ambito delle iniziative delle pubbliche amministrazioni dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, come già prevede l'articolo 180-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Peraltro, a distanza di quasi

dieci anni non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali per dare attuazione alle citate disposizioni. Anche per questo, con il comma 4, si prevede l'emanazione, entro tre mesi, dei decreti al fine di dare attuazione all'articolo 180-*bis*. Infine, con il comma 5 si prevede un contributo finanziario (15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018) da parte dello Stato per agevolare la realizzazione dei centri di recupero da parte dei comuni.

L'articolo 4 introduce misure premiali in termini di riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti per le attività commerciali e per gli operatori della filiera agro-alimentare che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti o alle persone in maggiori condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di beni e di prodotti effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

L'articolo 5 riguarda gli appalti della pubblica amministrazione per servizi di *catering* e di ristorazione collettiva. Si prevede l'obbligo per i servizi oggetto delle gare di appalto riferite alla ristorazione collettiva e alla fornitura di derrate alimentari di inserire clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare un punteggio premiante all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e alle ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. È inoltre prevista l'introduzione di modalità uniformi di rendicontazione degli sprechi alimentari all'interno dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.

L'articolo 6 prevede la concessione di contributi e di agevolazioni per l'acquisto in Italia, da parte delle ONLUS, di beni strumentali strettamente necessari alle finalità della legge.

L'articolo 7 introduce semplificazioni normative in favore dei soggetti e delle organizzazioni che si occupano di distri-

buire gratuitamente alimenti agli indigenti. In particolare, si prevede l'innalzamento (triplicamento) del valore soglia oltre il quale è obbligatoria la comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate (ai fini dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto) da 5.165 euro (la norma vigente fa ancora riferimento a « 10 milioni di lire ») a 15.000 euro. Inoltre si introducono misure di semplificazione burocratica prevedendo la possibilità di inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate la prevista comunicazione preventiva dei beni gratuitamente ceduti in alternativa all'usuale eliminazione dal circuito commerciale. Altre misure di semplificazione degli adempimenti possono essere individuate successivamente in favore degli enti caritatevoli e delle imprese donanti.

L'articolo 8 prevede l'avvio di forme di monitoraggio degli sprechi alimentari. In particolare si prevede l'individuazione a livello nazionale di modalità uniformi di

quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione di alimenti invenduti, al fine della loro acquisizione, e si individuano i soggetti della filiera tenuti a fornire le informazioni necessarie. L'obiettivo è quello di contribuire a una maggiore conoscenza di dati sullo spreco alimentare lungo tutta la filiera agro-alimentare e in particolare nella GDO.

L'articolo 9 prevede la programmazione di efficaci iniziative e campagne nazionali di sensibilizzazione sul recupero e sul riuso dei beni a fine ciclo, nonché sullo spreco alimentare rivolte ai consumatori finali e agli operatori della filiera agro-alimentare e della ristorazione. Sotto questo aspetto, una particolare attenzione viene data al mondo della scuola prevedendo, al comma 2, la promozione di percorsi mirati a una serie di specifici obiettivi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Misure per la riduzione dello spreco alimentare).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i punti vendita della grande distribuzione organizzata, con superficie dedicata alla vendita superiore a 250 metri quadrati, sono tenuti a conferire gratuitamente ai centri di recupero di cui all'articolo 3, entro il giorno successivo a quello del ritiro, i prodotti alimentari edibili a qualunque titolo ritirati dalla vendita, purché perfettamente idonei all'alimentazione umana e animale e nel rispetto del tempo utile di consumo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, garantendo in ogni caso, prima del conferimento, il processo speciale di congelamento per gli alimenti a maggiore deperibilità. I prodotti sono distribuiti a titolo gratuito dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero destinati all'alimentazione animale. I citati punti vendita possono, comunque, cedere direttamente i prodotti alimentari edibili alle ONLUS.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della salute, sono individuati i prodotti alimentari che, per proprie caratteristiche, possono essere comunque donati in deroga al rispetto dei tempi di conferimento dei prodotti e dell'etichettatura e dei termini di scadenza di cui al primo periodo del comma 1.

3. Le attività commerciali e gli operatori della filiera agro-alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e della ristorazione privata, non compresi tra i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, che provvedono alla donazione gratuita di prodotti alimentari ai sensi del medesimo comma 1 possono comunque beneficiare della misura di cui all'articolo 4.

4. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e di favorire il recupero di alimenti invenduti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, emana linee guida di corretta prassi operativa per il recupero e la distribuzione gratuita per fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari invenduti o non commerciabili, ma ancora commestibili, destinati all'alimentazione umana e animale provenienti da imprese della filiera agro-alimentare e della ristorazione, nonché per la gestione degli stessi prodotti da parte delle ONLUS.

5. La conservazione e la cessione dei prodotti alimentari sono effettuate in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 778/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di sicurezza alimentare, con particolare riferimento alle norme generali e specifiche inerenti le strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione.

6. Le regioni favoriscono accordi di collaborazione, anche attraverso l'adozione di proprie linee guida settoriali, per la raccolta e la distribuzione gratuite di beni e di generi alimentari non commerciabili, ma ancora commestibili, nonché di altri beni non alimentari alle ONLUS per le finalità di cui al presente articolo.

ART. 2.

(Tempo utile di consumo).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. I prodotti alimentari per i quali è prevista l'indicazione del termine minimo di conservazione, di cui al presente articolo, devono riportare in etichetta anche la dicitura "tempo utile di consumo", con la data entro la quale il prodotto alimentare, pur perdendo alcune caratteristiche organolettiche e sensoriali, è comunque edibile e conserva la sua sicurezza alimentare. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Centri di recupero).

1. Al fine favorire una filiera locale del riuso e di migliorare la logistica distributiva dei beni oggetto di recupero, con particolare riferimento ai prodotti alimentari, i comuni, anche in forma associata, quali soggetti gestori, individuano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonei centri di recupero per il deposito temporaneo e per il prelievo dei medesimi beni ancora utilizzabili non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e destinati alla loro cessione gratuita. I centri di recupero devono, in particolare, garantire il processo speciale di congelamento per gli alimenti, con specifico riferimento a quelli ad alta deperibilità, nonché prevedere idonee aree separate per la gestione delle derrate destinate all'ali-

mentazione umana e di quelle destinate all'alimentazione animale.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità per la realizzazione e per la gestione dei centri di recupero di cui al comma 1.

3. I centri di recupero sono individuati anche nell'ambito delle iniziative delle pubbliche amministrazioni dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 3 del presente articolo, i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 180-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Quale contributo dello Stato alla realizzazione dei centri di recupero sono stanziati 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 4.

(Riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti).

1. Al comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle utenze

non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune è tenuto comunque ad applicare un coefficiente di riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione ».

2. Le modalità di certificazione dei beni alimentari effettivamente donati dai soggetti di cui al comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal presente articolo, e sottratti al circuito della raccolta dei rifiuti sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Appalti della pubblica amministrazione per servizi di catering e di ristorazione collettiva volti alla prevenzione degli sprechi alimentari).

1. Nell'ambito delle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, è fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo a ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede altresì a introdurre modalità uniformi di rendicontazione degli sprechi alimentari all'interno dei criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui all'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.

ART. 6.

*(Contributi per acquisto di
beni strumentali).*

1. Alle ONLUS che provvedono ad acquistare in Italia beni strumentali strettamente necessari alle finalità di cui alla presente legge, le agevolazioni e i contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano fino a 5.000 euro del prezzo, documentato, relativo a ogni bene strumentale acquistato e comunque nel limite delle risorse complessive di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato a decorrere dal 2016 di 10 milioni di euro annui. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177.

ART. 7.

(Misure di semplificazione).

1. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: « mediante raccomandata con avviso di ricevimento » sono sostituite dalle seguenti: « mediante comunicazione telematica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: « comunicazione scritta da parte del cedente » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione telematica o scritta da parte del cedente » e le parole: « lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « quindicimila euro ».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la donazione gratuita dei beni alimentari ai sensi della medesima legge.

ART. 8.

(Monitoraggio degli sprechi alimentari).

1. Al fine di contribuire a una maggiore conoscenza di dati sullo spreco alimentare nella filiera agro-alimentare e in particolare nella grande distribuzione organizzata, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua a livello nazionale modalità uniformi di quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione di beni alimentari invenduti, al fine della loro acquisizione, nonché i soggetti della filiera tenuti a fornire le informazioni necessarie.

ART. 9.

*(Iniziative di informazione
e sensibilizzazione).*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, programma idonee iniziative e campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione sul recupero e sul riuso dei beni a fine ciclo, nonché sullo spreco alimentare rivolte ai consumatori finali, e agli operatori della filiera agro-alimentare e della ristorazione.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello internazionale e in Italia sull'accesso al cibo e sullo spreco alimentare.

